

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

2/2021

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresca-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Ennio Amodio, Gastone Andreatza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Uberti, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri (coordinatore), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Alessandra Galluccio, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida. Il testo completo del codice etico è consultabile su <https://sistemapenale.it/it/codice-etico>

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili).

Il testo completo della licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen. (o SP)*, 1/2021, p. 5 ss.

**ALLE SEZIONI UNITE I “LIMITI TEMPORALI”
DELLA CONFISCA “ALLARGATA”
EX ART. 240-BIS C.P. DISPOSTA IN FASE ESECUTIVA**

Nota a [Cass., ord. 18 settembre 2020 \(dep. 9 novembre 2011\), n. 31209, Pres. Santalucia, rel. Magi, ric. Crostella e altri](#)

di Antonio Gatto

È stata sottoposta all’esame delle Sezioni unite la questione attinente al «limite temporale» che vincola il giudice dell’esecuzione, qualora questi, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, sia chiamato a disporre la confisca «allargata» di cui all’art. 240 bis c.p. In particolare, si contrappongono due orientamenti: secondo il primo, l’ablazione disposta in fase esecutiva può avere ad oggetto solo i beni di cui il condannato aveva la disponibilità (diretta o indiretta) al momento della «emissione» della sentenza di condanna; ad avviso del contrapposto indirizzo ermeneutico, invece, occorre tener conto del momento in cui la sentenza diviene «irrevocabile». Nel contributo, dopo aver ricostruito i sistemi normativi che disciplinano la confisca «estesa» nelle distinte fasi di cognizione ed esecuzione, si illustrano i due differenti filoni giurisprudenziali, prospettando la soluzione che si ritiene maggiormente fondata alla luce di considerazioni di carattere teleologico e sistematico.

SOMMARIO: 1. La questione sottoposta all’esame delle Sezioni unite. – 2. Le origini della confisca «per sproporzione» e la «riserva di codice». – 3. I presupposti applicativi. – 3.1. La condanna per uno dei reati-sorgente. – 3.2. La sproporzione patrimonio-reddito. – 3.3. La mancata giustificazione. – 4. La confisca in fase di cognizione. – 5. La confisca in fase di esecuzione. – 6. La «linea di arresto» temporale: pronuncia o irrevocabilità della sentenza? – 7. I poteri istruttori del giudice dell’esecuzione in tema di confisca «estesa». – 8. Conclusioni.

1. La questione sottoposta all’esame delle Sezioni unite.

Con l’ordinanza n. 31209/2020¹, la Sezione I della Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni unite, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., il seguente quesito di diritto: «In tema di

¹ Cass. pen., Sez. 1, n. 31209 del 18/09/2020 – dep. 09/11/2020, Crostella ed altri, commentata da: S. FINOCCHIARO, *Sui limiti temporali della confisca «allargata»: la parola alle Sezioni unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 2, p. 225 ss.; L. CAPRIELLO, *La confisca allargata e il limite temporale di operatività della misura in executivis*, in *Arch. pen.*, 2020, 3; sulla confisca «allargata»: F. MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca allargata (art. 240-bis c.p.)*, Milano, 2019, p. 937 ss.; G.A.R. PACILLI, *La confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992*

confisca estesa (art. 240-*bis* cod. pen.) disposta in fase esecutiva, se il potere di emettere la statuizione ablatoria possa essere esercitato in riferimento ai beni esistenti, e riferibili al condannato, sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o se, invece, debba limitarsi a quelli esistenti al momento della emissione della indicata sentenza, salva l'esistenza in tale seconda ipotesi, di evidente reimpiego di disponibilità finanziarie esistenti al momento della emissione della sentenza».

Il quesito posto attiene, dunque, al particolare caso in cui la confisca «allargata», non adottata dal giudice della cognizione, venga disposta, dal giudice dell'esecuzione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per un reato-spia. Esso riguarda, in particolare, il limite temporale a cui il giudice deve attenersi nel disporre il provvedimento ablatorio: il momento della pronuncia della sentenza che avrebbe dovuto disporre la confisca (secondo un orientamento) oppure il momento del passaggio in giudicato della sentenza (secondo altra opzione ermeneutica).

La questione assume evidentemente peculiare rilievo atteso che tra i due momenti (pronuncia della sentenza e data di irrevocabilità della stessa) intercorre tutto il tempo necessario all'espletamento dei giudizi di impugnazione, spesso, dunque, anni.

Occorre verificare, pertanto, se i beni confiscabili per sproporzione in fase esecutiva siano solo quelli posseduti dall'imputato, anche per interposta persona, al momento della emissione della sentenza o, se invece, siano aggredibili anche i beni acquisiti successivamente, fino al passaggio in giudicato della pronuncia, fermo restando che saranno certamente ablabilibili beni e utilità acquisiti dall'imputato dopo l'emissione della sentenza che definisce il giudizio di merito e fino all'irrevocabilità della sentenza, con risorse finanziarie di cui già disponeva prima della pronuncia della condanna.

Prima di addentrarsi nel merito del quesito posto al Supremo Collegio, appare opportuno operare una breve premessa in ordine all'origine della confisca «estesa», alla sua natura e all'individuazione dei presupposti applicativi.

2. Le origini della confisca «per sproporzione» e la «riserva di codice».

La genesi della confisca «allargata» può essere rinvenuta nel secondo comma dell'art. 12 *quinquies* D.L. 306/1992², conv. in L. 356/1992.

alla luce delle recenti modifiche legislative, in *Iustitia*, 2018, 3, p. 335 ss.; F. SCUDIERO, *La confisca allargata. Caratteristiche e limiti di configurabilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 10, p. 1272 ss.; G. PICCIOTTO, *La confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992*, in *Giur. merito*, 2009, 1, 3, p. 202 ss.; R. ACQUAROLI, *L'estensione dell'art. 12-sexies l. n. 356/1992 ai reati contro la Pubblica Amministrazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 2, p. 251 ss.; per un confronto con la confisca di prevenzione: A.M. MAUGERI – P. PINTO DE ALBUQUERQUE, [La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristinatoria \(C. cost. 24/2019\)](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2019, p. 90 ss.; G. LINARES – G. ANNICCHIARICO – F. MESSINA, [La confisca di prevenzione: tra finalità preventive, effetti neutralizzatori ed esigenze ripristinatorie](#), in questa *Rivista*, 11 settembre 2020.

² D.L. 8 giugno 1992, n. 306, intitolato «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa».

La legge di conversione di detto decreto, infatti, ha introdotto nel citato articolo un'ulteriore fattispecie incriminatrice, accanto a quella già prevista dal primo comma, rappresentata dal trasferimento fraudolento di valori.

Si tratta del possesso ingiustificato di valori, che sanzionava la disponibilità di un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all'attività economica svolta da parte di chi avesse in corso un procedimento penale per alcuni specifici delitti (partecipazione ad associazione mafiosa, estorsione, ricettazione, usura, traffico illecito di sostanze stupefacenti ed altri) o fosse stato proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione.

Tale disposizione, tuttavia, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 48/1994³, per contrasto con l'art. 27 comma 2 Cost.. Essa fondava, infatti, sulla qualità di indagato o di imputato il presupposto che rendeva punibile un determinato fatto – la sproporzione non giustificata fra beni posseduti e reddito – che altrimenti non sarebbe stato perseguibile. Per cui, l'indiziato o l'imputato era, solo in base a questa sua qualificazione, assoggettato a pena per una condotta che, ove posta in essere da qualunque altro soggetto, sarebbe stata penalmente irrilevante.

Con il D.L. 399/1994, conv. in L. 501/1994, preso atto della pronuncia della Consulta, il legislatore introduceva l'art. 12 *sexies* al medesimo D.L. 306/1992, disposizione che disciplina la confisca «estesa».

In particolare, rispetto alla vecchia previsione del secondo comma dell'art. 12 *quinquies*, il nuovo intervento normativo, da un lato, non prevedeva più una fattispecie di reato, ma una nuova forma di confisca, dall'altro, in ossequio a quanto disposto dalla Corte costituzionale, il presupposto soggettivo dell'ipotesi ablatoria non era più costituito dalla mera «pendenza» di un procedimento penale o di prevenzione, bensì dall'intervenuta condanna passata in giudicato per uno dei delitti-spia.

La disposizione in esame è stata più volte sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, la quale ne ha costantemente affermato la conformità ai principi della Carta fondamentale.

Particolare rilievo assume la sentenza n. 18/1996⁵. Secondo il giudice remittente, la confisca in esame renderebbe inoperante «lo stesso ordinario parametro di legittimità del sequestro preventivo, consistente nella immediata correlazione tra beni e reato contestato», con conseguente illegittima «aggressione giuridica» di beni protetti dall'art. 42 della Costituzione, in quanto non posti – come nelle ordinarie ipotesi di confisca – in rapporto di stretta correlazione con il reato oggetto di accertamento. La Consulta replicava che il legislatore ha «non irragionevolmente ritenuto di presumere l'esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non

³ Corte cost., n. 48 del 09/02/1994 – dep. 17/02/1994, commentata da: M. CICALA, *Possesso ingiustificato di beni: interviene la Consulta*, in *Corr. giur.*, 1994, 4, p. 450 ss.; B. SANTACROCE, *Ingiustificato possesso di valori: viene cancellata la fattispecie di reato e nasce una nuova ipotesi di confisca obbligatoria*, in *Giur. it.*, 1995, 1, I, p. 23 ss.; M.C. SPALLAROSSA, *Possesso ingiustificato di valori: cronaca di una morte annunciata*, in *Dir. prat. trib.*, 94, 3, II, p. 466 ss.

⁴ D.L. 20 giugno 1994, n. 399, rubricato «Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati».

⁵ Corte cost., n. 18 del 22/01/1996 – dep. 29/01/1996.

possa giustificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica del condannato stesso».

In altra pronuncia di declaratoria di inammissibilità, sempre in ordine all'art. 12 *sexies* D.L. 306/1992, la Corte costituzionale ha ribadito che «le evidenti peculiarità che contraddistinguono i presupposti, la struttura e la funzione della ipotesi di confisca obbligatoriamente da disporre a norma del citato art. 12-*sexies* D.L. 306/1992, valgono a configurarla come istituto profondamente diverso, per taluni anche sotto il profilo della relativa natura giuridica, dalla confisca facoltativa prevista come misura di sicurezza patrimoniale dall'art. 240, primo comma, cod. pen.»⁶.

Dal 1994, anno dell'introduzione dell'art. 12 *sexies* nel D.L. 306/1992, fino al 2017, la norma ha subito una serie di interventi che, conservando la struttura portante della confisca «per sproporzione», ne hanno incrementato notevolmente il novero dei delitti-sorgente.

Si giunge così al D.Lgs. 21/2018⁸, con il quale l'art. 12 *sexies* D.L. 306/1992, in ossequio alla prevista «riserva di codice», viene inserito, senza sostanziali ulteriori modificazioni, all'interno del codice penale, con il nuovo art. 240 *bis*.

3. I presupposti applicativi.

La confisca «allargata» postula tre presupposti applicativi, uno di carattere soggettivo e gli altri due di carattere oggettivo (uno positivo e uno negativo):

- a) l'intervenuto passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta *ex art.* 444 c.p.p. per uno dei delitti-spia, fatti salvi i limitati casi di confisca senza condanna;
- b) il possesso di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ai fini fiscali o all'attività economica svolta dal condannato;
- c) la mancata giustificazione, da parte dell'interessato, della provenienza lecita di detti beni.

3.1. La condanna per uno dei reati-sorgente.

Il legislatore collega la confisca «per sproporzione» alla condanna o alla sentenza di applicazione della pena su richiesta per i «delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-*ter* e 517-*quater*, nonché dagli articoli 452-*quater*, 452-*octies*, primo comma, 493-*ter*, 512-*bis*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*,

⁶ Corte cost., n. 378 del 11/11/1998 – dep. 20/11/1998.

⁷ Le ultime modifiche vengono introdotte dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

⁸ D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 603-*bis*, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale» (art. 240 *bis* comma 1, primo periodo, c.p.).

La confisca scatta, inoltre, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli artt. 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi (art. 240 *bis* comma 1, secondo periodo, c.p.).

L'art. 6 D.Lgs. 21/2018 sulla «riserva di codice», oltre ad aver introdotto il nuovo art. 240 *bis* c.p., ha previsto due specifici richiami a detta norma, contenente la disciplina della confisca «estesa»: uno all'art. 85 *bis* D.P.R. 309/1990, per «i delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5» (reati di spaccio di sostanze stupefacenti, con esclusione del fatto di «lieve entità»); l'altro all'art. 301 comma 5 *bis* «per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma» D.P.R. 23/01/1973, n. 43 (delitti di contrabbando aggravato)⁹.

Le Sezioni unite della Suprema Corte hanno chiarito che la confisca allargata va disposta anche qualora il reato-presupposto sia stato perpetrato nella forma del tentativo, purché ricorra l'aggravante del metodo mafioso o dell'agevolazione mafiosa, attualmente prevista dall'art. 416 *bis*.1 c.p. (in cui è stato trasfuso l'art. 7 D.L. 152/1991, conv. in L. 203/1991)¹⁰.

In relazione al reato previsto dall'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, invece, può procedersi alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 c.p. e non ai sensi dell'art. 12 *sexies* D.L. 306/1992, conv. in L. 356/1992 (oggi art. 240 *bis* c.p.)¹¹.

Va ricordato che ancor più recentemente la confisca «allargata», mediante un esplicito richiamo dell'art. 240 *bis* c.p., è stata estesa ai reati tributari¹².

⁹ Cass. pen., Sez. 2, n. 47062 del 21/09/2017 - dep. 13/10/2017, P.G., Discetti e altri, Rv. 271048 - 01.

¹⁰ Cass. pen., Sez. U, n. 40985 del 19/04/2018 - dep. 24/09/2018, Di Maro e altro, Rv. 273752 - 01; la sentenza è commentata da: B. ROSSI, *Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. n. 306/1992 può essere disposto anche per i delitti tentati aggravati dal metodo mafioso*, in *Cass. pen.*, 2019, 2, 2, p. 547 ss.; G. RAPELLA, *Le Sezioni unite riconoscono l'applicabilità della confisca «allargata» in caso di delitto tentato aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/91*, in *Dir. pen. cont.*, 16 ottobre 2018.

¹¹ Cass. pen., Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016 - dep. 30/09/2016, Ka, Rv. 267900 - 01, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato; negli stessi termini: Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015 - dep. 16/10/2015, Scivoli, Rv. 265247 - 01; Sez. 4, n. 4199 del 11/12/2007 - dep. 28/01/2008, Perotto, Rv. 238432 - 01.

¹² Si fa riferimento all'art. 12 *ter*, inserito nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall'art. 39, comma 1, lett. q), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; sul tema: M. BONTEMPELLI, *La confisca o le confische da illecito (penale) tributario?*, in questa *Rivista*, 4 dicembre 2019; S. FINOCCHIARO, *In vigore la «riforma fiscale»: osservazioni a prima lettura della legge 157/2019 in materia di reati tributari, confisca allargata e responsabilità degli enti*, in questa *Rivista*, 7 gennaio 2020; G. VARRASO, *Le confische e i sequestri in materia di reati tributari dopo il «decreto fiscale» n. 124 del 2019*, in questa *Rivista*, 8 settembre 2020.

3.2. *La sproporzione patrimonio-reddito.*

La differenza fondamentale tra la confisca «allargata» e quella «classica», prevista dall'art. 240 c.p., è che la prima non richiede il requisito della «pertinenzialità», dunque, l'accertamento di un nesso eziologico tra il reato e i beni, dal momento che opera una presunzione legislativa di illecita accumulazione. Non rileva, dunque, che detti beni derivino o meno dal reato per il quale è stata inflitta la condanna¹³, con la conseguenza che la confisca «per sproporzione» può avere ad oggetto beni acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna e che abbiano un valore superiore al provento del medesimo reato¹⁴.

Presupposto oggettivo fondamentale della confisca «estesa» è, dunque, la sproporzione che deve sussistere tra il «denaro», i «beni» e le «altre utilità» di cui il condannato dispone, anche per interposta persona, e il «reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito» o la «propria attività economica».

Sul punto, è stato chiarito che la comparazione non va effettuata, una volta per tutte, ponendo a confronto il patrimonio del condannato con i suoi redditi leciti nel momento in cui la confisca viene disposta, ma va invece operata, al momento di ciascun acquisto, verificando se, in quel frangente, l'interessato disponeva o meno di risorse finanziarie lecite tali da potergli consentire l'operazione compiuta.

Le Sezioni unite Montella, sul punto, hanno precisato che, al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati-sorgente, è necessario che sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Ai fini della «sproporzione», i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, devono essere fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti. La «giustificazione» credibile consiste nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella

¹³ Cass. pen., Sez. 1, n. 8404 del 15/01/2009 - dep. 25/02/2009, Bellocco e altri, Rv. 242863 - 01; così successivamente anche Sez. 6, n. 26832 del 24/03/2015 - dep. 25/06/2015, Simeoli e altro, Rv. 263931 - 01.

¹⁴ Cass. pen., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli e altro, Rv. 269657 - 01; tra le tante nello stesso senso: Sez. 5, n. 19358 del 21/02/2013 - dep. 06/05/2013, Rao, Rv. 255381 - 01; Sez. 6, n. 22020 del 22/11/2011 - dep. 07/06/2012, Notarangelo e altro, Rv. 252849 - 01; Sez. 1, n. 11269 del 18/02/2009 - dep. 13/03/2009, Pelle e altro, Rv. 243493 - 01; Sez. 3, n. 38429 del 09/07/2008 - dep. 09/10/2008, Sforza, Rv. 241273 - 01.

negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna¹⁵. Sono ininfluenti favorevoli vicende economiche successive¹⁶.

L'elemento della «sproporzione» deve, dunque, essere accertato, al momento dei singoli acquisti, attraverso una «ricostruzione storica» della situazione dei redditi e delle attività economiche del condannato, il quale può esporre fatti e circostanze specifiche e rilevanti, indicando puntualmente le proprie giustificazioni¹⁷.

Come si è già posto in evidenza, in tema di confisca «allargata», essendo irrilevante il requisito della «pertinenzialità» dei beni rispetto al reato per cui si è proceduto, l'ablazione non è esclusa per il fatto che questi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato.

Tuttavia, si è ormai consolidato, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, un criterio che pone degli argini temporali alla possibilità di procedere alla confisca.

Si afferma costantemente, infatti, che la presunzione di illegittima acquisizione deve essere circoscritta in un ambito di «ragionevolezza temporale», dovendosi dar conto che i beni non siano *ictu oculi* estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente la sua commissione¹⁸.

La presunzione di illecita accumulazione, dunque, sebbene non richieda che i beni siano collegati da un nesso pertinenziale con il reato per il quale è stata inflitta la condanna e prescindendo dall'epoca dell'acquisto, non deve però risalire ad un'epoca talmente precedente la commissione del reato da far venir meno, *ictu oculi*, la presunzione che la loro disponibilità sia riconducibile a quell'attività delittuosa¹⁹.

¹⁵ Cass. pen., Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 - dep. 19/01/2004, Montella, Rv. 226491 - 01; il principio affermato dalle Sezioni unite è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva: Sez. 1, n. 54156 del 27/04/2018 - dep. 04/12/2018, Costanzo Zammataro, Rv. 274550 - 01; il medesimo assunto è affermato da: Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019 - dep. 13/09/2019, Assisi, Rv. 278166 - 01; Sez. 6, n. 5452 del 12/01/2010 - dep. 11/02/2010, Mancin e altro, Rv. 246083 - 01; Sez. 6, n. 721 del 26/09/2006 - dep. 16/01/2007, Nettuno, Rv. 235607 - 01.

¹⁶ Cass. pen., Sez. 6, n. 47567 del 20/11/2013 - dep. 29/11/2013, P.M. in proc. Balducci Rv. 258030 - 01.

¹⁷ Cass. pen., Sez. 1, n. 21357 del 13/05/2008 - dep. 28/05/2008, Esposito, Rv. 240091 - 01.

¹⁸ Cass. pen., Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018 - dep. 16/05/2018, Betti, Rv. 272988 - 01, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto privo di motivazione il provvedimento del giudice del merito che non aveva verificato «la ragionevolezza temporale» della prossimità dell'acquisto del bene oggetto di sequestro, avvenuto nel 2003, alle condotte illecite commesse dal 2011 al 2013 dal compagno della madre della ricorrente; così anche Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018 - dep. 22/11/2018, Grillo, Rv. 274468 - 01, in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la confisca disposta con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione ad alcuni beni acquistati dall'imputata in epoca di gran lunga anteriore rispetto ai contestati delitti di intestazione fittizia; negli stessi termini: Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018 - dep. 30/07/2018, Quattrone e altro, Rv. 273612 - 01; Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014 - dep. 03/10/2014, Persichella, Rv. 260529 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rispettato il requisito della «ragionevolezza temporale» in relazione ad un acquisto effettuato un anno prima rispetto al formale inizio dell'attività criminosa; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013 - dep. 28/08/2013, D'Ettore, Rv. 256882 - 01, in cui la Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro di immobili acquistati in epoca assai risalente rispetto al *tempus commissi delicti* ma ristrutturati ed immessi nel circuito alberghiero nel corso degli anni successivi con investimenti risultati non giustificati dai redditi dichiarati; Sez. 1, n. 2634 del 11/12/2012 - dep. 17/01/2013, Capano e altro, Rv. 254250 - 01.

¹⁹ Cass. pen., Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001 - dep. 21/03/2001, Di Bella, Rv. 226051 - 01.

Il principio ha recentemente trovato consacrazione anche nell'ambito della giurisprudenza costituzionale.

La Consulta, infatti, con la sentenza n. 33/2018²⁰, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 *sexies* comma 1 D.L. 306/1992, conv. in L. 356/1992, nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra quelli per i quali, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, è sempre disposta la speciale confisca «allargata» prevista dall'articolo censurato.

La Corte giunge a tale conclusione osservando che la norma censurata richiama una serie di delitti che, al pari della ricettazione (la quale, dunque, contrariamente all'assunto del giudice remittente, non rappresenta un *unicum*), possono essere perpetrati in contesti del tutto avulsi dalla criminalità organizzata, rilevando inoltre che la presunzione di illecita accumulazione è circoscritta in un ambito di «ragionevolezza temporale» tra il momento di acquisizione del bene e quello di realizzazione del reato-spia.

È stato, in ogni caso, precisato che la presunzione di illegittima acquisizione dei beni da parte dell'imputato condannato per delitti rivelatori di illecito arricchimento ha un ambito temporale più esteso laddove alla commissione del reato corrisponda un periodo di nullafacenza e di irregolare permanenza del predetto sul territorio, in palese contrasto con l'entità delle risorse accumulate dallo stesso in detto periodo²¹.

Lo spettro di «ragionevolezza temporale» subisce un ampliamento anche in ipotesi di acquisto di beni con «pagamento rateale».

La Suprema Corte ha, infatti, rilevato che l'acquisto di un bene senza un immediato esborso di denaro, bensì con pagamenti differiti nel tempo, non ne esclude la presunzione di illegittima acquisizione al patrimonio dell'imputato, ai fini della confisca «allargata», dovendo applicarsi, per l'onerosità dell'impegno finanziario, un più ampio margine di ragionevolezza temporale tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale²².

²⁰ Corte cost., n. 33 del 08/11/2017- dep. 21/02/2018, commentata da: G. AMARELLI, *Confisca allargata e ricettazione: in attesa di una riforma legislativa la Corte fissa le condizioni di legittimità con una sentenza interpretativa di rigetto dai possibili riflessi su altri «reati-matrice»*, in *Giur. cost.*, 2018, 1, p. 307 ss.; E. APRILE, *La confisca «allargata» ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 è costituzionalmente legittima anche se il reato «presupposto» è quello di ricettazione*, in *Cass. pen.*, 2018, 5, p. 1567 ss.; S. FINOCCHIARO, *La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 2, p. 131 ss.; B. LIBERALI, *La «ragionevolezza temporale» della c.d. confisca allargata e un nuovo monito al legislatore*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 1, p. 317 ss.; M. PICCARDI, *Legittima la confisca «allargata» nel caso di condanna per ricettazione*, in *Cass. pen.*, 2018, 9, p. 2816 ss.; F. SCARIATO, *Perplexità e preoccupazioni: la Corte costituzionale ritorna sulla confisca antimafia*, in *Riv. pen.*, 2018, 5, p. 451 ss.

²¹ Cass. pen., Sez. 1, n. 33330 del 07/10/2016 - dep. 10/07/2017, Nure, Rv. 271105 - 01, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva rigettato l'opposizione al provvedimento di confisca di somme di denaro giudicate di illegittima provenienza in ragione della condizione del condannato di costante disoccupazione, correlata alla illegale permanenza nel territorio dello Stato, nei cinque anni intercorsi tra la commissione del reato e il sequestro del denaro.

²² Cass. pen., Sez. 3, n. 52055 del 03/10/2017 - dep. 15/11/2017, Monterisi e altro, Rv. 272420 - 01, in un caso in cui la Cassazione ha ritenuto legittimo il provvedimento di confisca di un immobile, acquistato quattro anni prima della commissione del reato per il quale era intervenuta condanna, mediante il versamento di un minimo acconto e l'accollo di un mutuo trentennale, con ratei semestrali di diecimila euro, per il residuo;

La presunzione relativa di illecita accumulazione, prevista nella speciale ipotesi di confisca «allargata», non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati-sorgente. In tal caso, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene²³.

La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale non opera, dunque, qualora i beni siano formalmente intestati a terzi, giacché in relazione a questi ultimi, siccome soggetti estranei al rapporto processuale penale, trova applicazione la regola generale che pone l'onere probatorio a carico del pubblico ministero²⁴.

La Cassazione ha dunque chiarito che la presunzione di fittizietà degli atti di trasferimento compiuti – a titolo oneroso o gratuito – dal proposto in favore di determinate categorie di persone, prevista in tema di misure di prevenzione patrimoniale dall'art. 26 D.Lgs. 159/2011, non si applica al sequestro penale finalizzato alla confisca «allargata». Nell'affermare tale principio, la Cassazione ha tuttavia ritenuto che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell'interposizione fittizia di beni dell'indagato ad un terzo la natura giuridica e le modalità dell'atto dispositivo (nella specie, donazione), il rapporto di stretta parentela tra le parti dell'atto dispositivo (nella specie, padre e figlio), la vicinanza temporale tra l'atto di disposizione e la commissione da parte del dante causa di un reato per il quale è prevista la confisca dei beni, la destinazione del bene, le qualità personali dell'avente causa (nella specie, la giovane età), l'oggetto dell'atto dispositivo (nella specie, una ingente somma di denaro)²⁵.

medesimo principio si rinviene anche in Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018 - dep. 17/12/2018, P.G. in proc. Balsebre, Rv. 274753 - 03.

²³ Cass. pen., Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018 - dep. 28/11/2018, Huang, Rv. 275406 - 01, in applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del Tribunale del riesame che aveva omesso di motivare sulla fittizietà dell'intestazione dei beni al terzo ricorrente e aveva valutato il requisito della sproporzione con riferimento ai redditi dichiarati in epoca prossima al provvedimento, senza confrontarsi con le allegazioni difensive concernenti la capacità reddituale dell'interessato al momento degli acquisti; lo stesso assunto è ribadito in: Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008 - dep. 24/01/2008, Catania e altro, Rv. 239269 - 01; Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017 - dep. 17/03/2017, Carlucci, Rv. 269711 - 01; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012 - dep. 15/11/2012, Ascone e altro, Rv. 254699 - 01; Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001 - dep. 21/03/2001, Di Bella, Rv. 226053 - 01; Sez. 6, n. 42717 del 05/11/2010 - dep. 01/12/2010, Noviello, Rv. 248929 - 01; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010 - dep. 15/07/2010, Buompane, Rv. 247722 - 01; Sez. 5, n. 10123 del 28/05/1998 - dep. 25/09/1998, Di Pasquale e altri, Rv. 211832 - 01.

²⁴ Cass. pen., Sez. 1, n. 6137 del 11/12/2013 - dep. 10/02/2014, Soriano, Rv. 259308 - 01.

²⁵ Cass. pen., Sez. 2, n. 15829 del 25/02/2014 - dep. 09/04/2014, Podestà e altro, Rv. 259538 - 01.

Con specifico riferimento all'ipotesi in cui intestatario dei beni sia il coniuge (o comunque uno stretto congiunto) del condannato, la giurisprudenza di legittimità statuisce pacificamente che la presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista per la confisca «allargata» opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta da quest'ultimo, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione²⁶.

3.3. La mancata giustificazione.

Altro requisito oggettivo (questa volta, negativo) della confisca «estesa» è la mancata giustificazione.

Il condannato per un delitto-sorgente, infatti, pur in presenza di una (apparente) sproporzione tra il denaro, i beni e le altre utilità possedute e il reddito dichiarato ai fini fiscali o comunque scaturente dalla propria attività economica, è ammesso a provare che i beni nella sua disponibilità sono stati acquistati con risorse finanziarie lecite (la presunzione di illecita locupletazione è *iuris tantum*, dunque relativa, non assoluta).

Come si è detto, la confisca «allargata» non postula alcun nesso di pertinenzialità rispetto al delitto-spia per il quale è intervenuta condanna, pertanto, la «prova contraria» che il condannato è chiamato a fornire non attiene alla dimostrazione che i beni non derivano dal reato-sorgente, circostanza che sarebbe comunque insufficiente ad evitare la confisca, ma che essi sono stati acquistati con proventi pienamente leciti, dunque, avulsi da qualsiasi attività illegale, non soltanto da quella strettamente connessa al reato presupposto.

È stato, invero, affermato che, ai fini della confisca «estesa», la prova circa la sproporzione, rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto, del valore economico

²⁶ Cass. pen., Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013 - dep. 24/01/2014, Patanè, Rv. 258790 - 01; Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013 - dep. 23/09/2013, Purpo e altro, Rv. 257085 - 01, in cui si afferma che sussiste a carico del titolare apparente dei beni (nella specie, il figlio e la madre dell'indagato) una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, in forza della quale è sufficiente dimostrare che tale soggetto non svolge un'attività tale da procurargli il bene acquisito per imporre, a suo carico, l'onere di dimostrarne la legittima provenienza e l'effettività della propria posizione di titolare; Sez. 2, n. 4479 del 03/12/2008 - dep. 02/02/2009, Lo Bianco, Rv. 243278 - 01; Sez. 2, n. 1178 del 26/11/2008 - dep. 13/01/2009, Trovato, Rv. 242718 - 01; Sez. 6, n. 31895 del 01/04/2008 - dep. 30/07/2008, Stefanel, Rv. 240856 - 01, in una fattispecie relativa alla confisca di un'autovettura di lusso di proprietà della convivente di un imputato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 73 D.P.R. 309/1990; Sez. 1, n. 31663 del 08/07/2004 - dep. 20/07/2004, Pettograsso, Rv. 229300 - 01, in cui la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito, che, in sede di sequestro preventivo, aveva ritenuto sussistente la sproporzione, in quanto era stato accertato che la moglie del prevenuto non svolgeva alcuna attività lavorativa, se non il lavoro domestico il quale non costituisce fonte di reddito autonomo; Sez. 6, n. 3889 del 24/10/2000 - dep. 22/11/2000, Boglioni, Rv. 217488 - 01, in cui si afferma che è sufficiente dimostrare che il titolare apparente (nella specie: coniuge dell'indagato), non svolge un'attività tale da procurargli il bene, per invertire l'onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo proviene l'acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo.

dei beni da confiscare grava sull'accusa e, una volta fornita tale prova, sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, superabile solo attraverso specifiche e verificate allegazioni dell'interessato²⁷.

Ai fini dell'assolvimento di tale onere, da un lato, non è sufficiente che sia fornita la prova di un rituale acquisto, essendo necessario che i mezzi impiegati per il relativo negozio derivino da legittime disponibilità finanziarie; dall'altro, non si richiede che gli elementi allegati siano idonei ad essere valutati secondo le regole civilistiche sui rapporti reali, possessori od obbligazionari, ma solo che essi, valutati secondo il principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, dimostrino una situazione diversa da quella presunta, il che certamente non implica sufficienza di prospettazioni meramente plausibili, ma neppure coincide con un concetto di rigorosa prova²⁸.

La speciale ipotesi della confisca «estesa» ha introdotto, dunque, una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul soggetto, che ha la disponibilità dei beni di valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività economica esercitata, l'onere di giustificarne la provenienza, con l'allegazione di elementi che, pur senza avere valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione²⁹.

Quest'ultima può, pertanto, essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato, attingendo al patrimonio legittimamente accumulato³⁰. È stato anche sottolineato che l'imputato, in considerazione del principio della cd. «vicinanza della prova», può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per dimostrare il fondamento della tesi difensiva³¹, fornendo la prova che l'acquisto è avvenuto con redditi ulteriori rispetto a quelli regolarmente dichiarati (quali, ad esempio, lasciti ereditari, vincite di gioco o redditi provenienti da attività lecita prima della scadenza del termine per la dichiarazione), a condizione che si tratti di provviste lecite e tracciabili³².

È stato, altresì, precisato che l'interessato non può dimostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti o degli investimenti attraverso la mera indicazione e produzione degli attestati di riscossione di somme vinte al gioco in un concorso a pronostico che, in quanto rilasciati sulla base di presentazione di ricevute non

²⁷ Cass. pen., Sez. 6, n. 45700 del 20/11/2012 - dep. 22/11/2012, Di Marzio, Rv. 253816 - 01.

²⁸ Cass. pen., Sez. 6, n. 1087 del 26/03/1998 - dep. 08/05/1998, Bosetti ed altro, Rv. 211955 - 01; nello stesso senso anche Sez. 5, n. 27656 del 03/05/2001 - dep. 09/07/2001, Corso G. ed altri Rv. 220228 - 01.

²⁹ Cass. pen., Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001 - dep. 21/03/2001, Di Bella, Rv. 226052 - 01.

³⁰ Cass. pen., Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018 - dep. 12/11/2018, S. Rv. 274052 - 01; così anche Sez. 2, n. 29554 del 17/06/2015 - dep. 10/07/2015, Fedele e altri, Rv. 264147 - 01, fattispecie nella quale la Cassazione ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice del merito aveva ritenuto insoddisfacenti le allegazioni del ricorrente a sostegno della liceità dell'acquisto dei beni sequestrati.

³¹ Cass. pen., Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020 - dep. 20/02/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01; Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019 - dep. 29/01/2020, Pomilio, Rv. 278679 - 03; Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019 - dep. 23/10/2019, Novizio, Rv. 277997 - 04.

³² Cass. pen., Sez. 6, n. 10765 del 06/02/2018 - dep. 09/03/2018, Barba, Rv. 272719 - 01.

nominative, certificano la sola percezione della somma, ma non il giocatore vincente che potrebbe averle cedute, anche dietro corresponsione di denaro, a chiunque avesse necessità di far apparire la liceità di una provvista³³.

La giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente insegnato che, ai fini della confisca «estesa», il riferimento, quale parametro di accertamento presuntivo della legittima provenienza dei beni oggetto di ablazione, alla proporzione tra i valori delle utilità acquisite letti in raffronto al binomio tra il reddito dichiarato dall'interessato ai fini fiscali o alla propria attività economica, non va inteso in senso alternativo ma concorrente³⁴.

Di conseguenza, è stato ripetutamente affermato che la presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali oggetto di ablazione deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali sia che provengano dall'attività economica svolta benché non evidenziata, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi ed il giudice ha l'obbligo di prendere in considerazione tutta la documentazione prodotta, in merito dalla difesa, fornendo adeguata motivazione in ordine alle giustificazioni addotte dagli interessati circa la lecita provenienza dei beni³⁵.

Sicché, qualora l'imputato dimostri in modo serio la titolarità di un'attività economica che superi di fatto l'immagine reddituale rappresentata al fisco, il giudice deve tenere conto di tale realtà nel suo libero convincimento³⁶, dovendo prendere in considerazione tutte le attività economiche svolte, produttive di reddito imponibile, pur nell'assenza o incompletezza di una dichiarazione dei redditi, ciò in quanto la *ratio* della confisca «estesa» mira a colpire i proventi di attività criminose, non a sanzionare la condotta di infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche previsioni in materia tributaria³⁷.

La Cassazione, infatti, ha osservato che, opinando diversamente, si finirebbe per penalizzare il soggetto sul piano patrimoniale non per la provenienza illecita delle risorse accumulate, ma per l'evasione fiscale posta in essere, che esula dalla *ratio* e dal piano operativo della confisca «allargata»³⁸.

Tale scenario è stato però letteralmente ribaltato dall'entrata in vigore della L. 161/2017 che, modificando il testo dell'art. 12 *sexies*³⁹ D.L. 306/1992 (nella stesura poi

³³ Cass. pen., Sez. 2, n. 35646 del 12/07/2018 - dep. 26/07/2018, Lo Russo e altro, Rv. 273467 - 01.

³⁴ Cass. pen., Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012 - dep. 21/12/2012, Scognamiglio, Rv. 253956 - 01.

³⁵ Cass. pen., Sez. 2, n. 49498 del 11/11/2014 - dep. 27/11/2014, Pucillo e altro, Rv. 261046 - 01; Sez. 1, n. 9678 del 05/11/2013 - dep. 27/02/2014, Creati e altri, Rv. 259468 - 01; Sez. 1, n. 13425 del 21/02/2013 - dep. 21/03/2013, Coniglione, Rv. 255082 - 01; Sez. 1, n. 6336 del 22/01/2013 - dep. 08/02/2013, Mele e altro, Rv. 254532 - 01.

³⁶ Cass. pen., Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007 - dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238216 - 01.

³⁷ Cass. pen., Sez. 6, n. 29926 del 31/05/2011 - dep. 26/07/2011, Tarabugi e altro, Rv. 250505 - 01.

³⁸ Cass. pen., Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011 - dep. 01/06/2012, P.G., Bianco e altri, Rv. 252855 - 01; sul tema si veda anche C. SANTORIELLO, *Redditi sottratti all'imposizione fiscale e possibilità di confisca dei beni ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992*, in *Il fisco*, 2012, 2, p. 199 ss.

³⁹ Si fa riferimento, in particolare, al primo comma, come sostituito dall'art. 31, comma 1, lett. a), L. 17 ottobre

confluita nell'art. 240 *bis* c.p.), ha sancito l'opposto principio in virtù del quale «in ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge»⁴⁰.

Il provvedimento che dispone la confisca «allargata» deve essere sempre motivato in relazione alla sussistenza dei presupposti normativamente previsti (in particolare, in ordine a sproporzione e mancata giustificazione), anche nell'ipotesi in cui l'ablazione venga disposta con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ontologicamente caratterizzata da stringatezza motivazionale.

Si è, infatti, reiteratamente ribadito che la sinteticità della motivazione tipica del «patteggiamento» non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca allargata, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni a tal fine, ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica⁴¹.

4. La confisca in fase di cognizione.

Come si vedrà meglio nel successivo paragrafo, con la sentenza delle Sezioni unite Derouach del 2001, nello statuire che è possibile disporre la confisca «per sproporzione» anche in fase esecutiva, risolvendo il contrasto giurisprudenziale preesistente sul punto, la Cassazione rileva come, secondo una parte della dottrina, sarebbe proprio la fase esecutiva la sede più opportuna per adottare il provvedimento ablativo, una volta divenuta irrevocabile la pronuncia sulla colpevolezza in ordine al reato-spia.

In particolare, nell'importante arresto della Suprema Corte a composizione allargata, si legge: «In relazione alla disciplina contenuta nell'art. 12 *sexies* commi 1 e 2, parte della dottrina ha sostenuto che proprio la fase dell'esecuzione sarebbe la sede elettiva per affrontare la questione della confisca e deciderla nel contraddittorio delle

2017, n. 161, poi ulteriormente modificato dall'art. 13-*ter*, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

⁴⁰ Cass. pen., Sez. 1, n. 1778 del 11/10/2019 - dep. 17/01/2020, Ruggieri, Rv. 278171 - 02; la sentenza è commentata da A.M. MAUGERI, [Un ulteriore sforzo della Suprema Corte per promuovere uno statuto di garanzie nell'applicazione di forme di confisca allargata: art. 240-bis c.p., irretroattività e divieto di addurre l'evasione fiscale nell'accertamento della sproporzione](#), in questa *Rivista*, 22 aprile 2020.

⁴¹ Cass. pen., Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013 - dep. 10/03/2014, Musaku, Rv. 260879 - 01; tra le altre: Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013 - dep. 23/01/2014, Gambacorta, Rv. 258546 - 01; Sez. 4, n. 27935 del 02/05/2012 - dep. 12/07/2012, Anibaldi, Rv. 253556 - 01; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010 - dep. 06/05/2010, Trevisan, Rv. 247085 - 01; Sez. 6, n. 2703 del 20/11/2008 - dep. 21/01/2009, Forcari, Rv. 242688 - 01; Sez. 6, n. 42804 del 25/09/2008 - dep. 17/11/2008, Garritano, Rv. 241875 - 01; Sez. 4, n. 43943 del 22/09/2005 - dep. 02/12/2005, Orenze, Rv. 232733 - 01.

parti in un momento successivo al realizzarsi del requisito soggettivo di “condannato” (in senso lato) per uno dei delitti indicati dalla norma, apparendo la più aderente ai principi costituzionali, col superamento del momento di valenza della presunzione di non colpevolezza e per la garanzia più completa del concreto esercizio del diritto di difesa. Ciò in quanto nella fase di cognizione l’imputato ha tutto l’interesse a dimostrare la propria estraneità ai reati dei quali è chiamato a rispondere, anche per le implicazioni derivanti dalla condanna (o dall’applicazione della pena) in termini di confisca antimafia. La strategia difensiva potrebbe non collimare con l’esigenza di esporre situazioni che potrebbero ripercuotersi negativamente sull’accertamento della responsabilità in ordine ai reati oggetto del processo a suo carico».

In realtà, pur comprendendo le apprezzabili finalità del ragionamento della Corte, entrambi i codici, sostanziale e processuale, affermano chiaramente che la *sedes materiae* per disporre la confisca sia costituita dal giudizio di cognizione e il provvedimento impositivo debba essere, almeno in linea di principio, la sentenza.

Numerosissime sono, infatti, le disposizioni sostanziali e processuali, che prevedono come il giudice del processo di merito non «possa», ma «debba» disporre la confisca con la sentenza (di primo grado) a seguito di un’attività di propulsione del pubblico ministero e di istruzione probatoria da espletarsi in fase di cognizione.

Ribadito, in ordine alla natura del provvedimento ablatorio, che la confisca «allargata» è giustamente considerata dalla giurisprudenza di legittimità, come una «misura di sicurezza patrimoniale atipica» ed evidenziato che, infatti, il legislatore, nell’inserirla nel codice penale all’art. 240 *bis* c.p., l’ha collocata tra le misure di sicurezza patrimoniali (Libro I, Titolo VIII, Capo II), subito dopo la confisca «classica» di cui all’art. 240 c.p., è agevole osservare che:

- ai sensi dell’art. 236 comma 2 c.p., si applicano alle misure di sicurezza patrimoniali alcuni fondamentali principi previsti dal legislatore per le misure di sicurezza personali, tra cui, in particolare, la prima parte dell’art. 205 c.p. («Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento») e il n. 3 del capoverso del medesimo articolo («Possono essere ordinate con provvedimento successivo (...) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge»); la «regola» è dunque che la misura di sicurezza debba essere disposta con la sentenza, mentre è solo una «eccezione» («nei casi stabiliti dalla legge») l’ipotesi in cui possa essere applicata con un provvedimento diverso e in un momento successivo;
- l’obbligo per il giudice della cognizione di disporre le misure di sicurezza con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado è ribadito dalle disposizioni del codice di rito in tema di sentenza: in virtù di quanto statuito dall’art. 533 comma 1 c.p.p., infatti, «con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza»;
- il medesimo assunto, limitatamente alla confisca, si rinvia, in ipotesi di applicazione della pena su richiesta: invero, l’art. 445 comma 1 c.p.p. conferma che «la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né

l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale»; occorre ricordare che l'art. 240 *bis* comma 1 c.p. equipara totalmente la sentenza di condanna alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai fini dell'adozione della confisca «allargata»;

- in ordine ai requisiti della sentenza, l'art. 546 comma 1 c.p.p. impone che il provvedimento debba contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, anche con riguardo alle «misure di sicurezza» (lett. e, punto n. 1);
- d'altro canto, nella fase propedeutica al giudizio di primo grado, al pubblico ministero viene imposta «l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge» (così l'art. 417 comma 1, lett. b, c.p.p., per la richiesta di rinvio a giudizio; con i medesimi termini si esprime l'art. 429 comma 1, lett. c, c.p.p., in ordine al decreto che dispone il giudizio; così come l'art. 552 comma 1, lett. c, c.p.p. per il decreto di citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero);
- sotto il profilo istruttorio, poi, non v'è dubbio che i presupposti applicativi delle misure di sicurezza rientrino a pieno titolo nel novero dei fondamentali temi di prova del processo di cognizione; secondo l'art. 187 comma 1 c.p.p., infatti, «sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza»; nell'ipotesi in cui l'istruttoria dibattimentale non sia riuscita a fornire tutti gli elementi probatori necessari ai fini della decisione, anche in tema di misure di sicurezza, il giudice può disporre, anche d'ufficio, ove assolutamente necessario, l'ammissione di nuove prove (art. 507 c.p.p.);
- in ordine ai mezzi di impugnazione, l'art. 579 c.p.p., dopo aver affermato che è ammessa l'impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se l'impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili, prevede una disciplina differenziata qualora «le disposizioni della sentenza» in materia di misure di sicurezza vengano impuginate autonomamente: se si tratta di statuizioni attinenti alla confisca, si utilizzano i medesimi mezzi di impugnazione previsti per i capi penali; in tutti gli altri casi di misure di sicurezza, invece, il gravame va formulato al Tribunale di sorveglianza;
- una previsione particolare è stata recentemente introdotta proprio in tema di confisca «allargata» con l'inserimento nel tessuto codicistico dell'art. 578 *bis* c.p.p., secondo cui, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240 *bis* c.p. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322 *ter* c.p., il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono

sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato⁴²;

- le misure di sicurezza sono soggette al principio devolutivo e al divieto di *reformatio in peius* di cui all'art. 597 c.p.p., con la conseguenza che il giudice di appello potrà disporre la confisca non prevista dalla sentenza di primo grado solo qualora appellante sia il pubblico ministero, mentre tale provvedimento «integrativo» gli è precluso qualora il gravame sia stato formulato dal solo imputato; con specifico riferimento alla confisca «allargata», la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato, invero, che, il provvedimento ablatorio è subordinato all'accertamento di merito della sproporzione dei beni rispetto ai redditi posseduti e della mancata giustificazione della loro provenienza, pertanto, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso senza l'applicazione della predetta misura, e non sia stata proposta impugnazione dal pubblico ministero in relazione a tale punto della decisione, il giudice di appello non può disporre il sequestro e la confisca «estesa», in quanto, altrimenti, la misura ablatoria sarebbe ordinata in violazione del principio devolutivo e del divieto di *reformatio in peius*⁴³; ciò in applicazione della regola secondo cui, «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può (...) applicare una misura di sicurezza nuova o più grave» (art. 597 comma 3 c.p.p.).

La confisca «allargata» va, dunque, disposta con la sentenza, a conclusione del giudizio di cognizione.

Si discute se la statuizione ablatoria possa essere adottata, dal giudice di merito, con un provvedimento autonomo, successivo alla sentenza, di correzione della stessa ai sensi dell'art. 130 c.p.p.

L'orientamento ampiamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere «abnorme» il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, perché alle eventuali omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 c.p.p., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria⁴⁴.

⁴² Articolo inserito dall'art. 6, comma 4, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21. Successivamente l'art. 1, comma 4, lett. f) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019, ha inserito le seguenti parole: «o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale» dopo le parole: «e da altre disposizioni di legge».

⁴³ Cass. pen., Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014 - dep. 26/09/2014, P.G. in proc. Scuto e altro, Rv. 261587 - 01; negli stessi termini in precedenza: Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013 - dep. 21/03/2013, Spinelli, Rv. 254882 - 01; Sez. 6, n. 10346 del 07/02/2008 - dep. 06/03/2008, Della Ventura e altri, Rv. 239087 - 01; Sez. 6, n. 26268 del 28/06/2006 - dep. 27/07/2006, Gagliardi e altri, Rv. 235080 - 01; Sez. 6, n. 10353 del 15/01/2001 - dep. 13/03/2001, Profeta, Rv. 219130 - 01.

⁴⁴ Cass. pen., Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020 - dep. 09/09/2020, Zerri, Rv. 279572 - 01; Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018 - dep. 16/11/2018, Ammerti, Rv. 274578 - 01; Sez. 5, n. 26481 del 04/05/2015 - dep. 23/06/2015, Cannone, Rv. 264004 - 01; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014 - dep. 05/03/2014, Laklaa, Rv. 261886 - 01; Sez. 6, n. 49071 del 06/11/2013 - dep. 05/12/2013, Santamaria, Rv. 258359 - 01; Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011 - dep. 27/05/2011, De Angelis, Rv. 250264 - 01; non mancano, comunque, pronunce favorevoli all'integrazione postuma della sentenza, come: Sez. 3, n. 39081 del 17/05/2017 - dep. 10/08/2017, De Giudice, Rv. 270793 - 01,

Il quadro delineato, che evidenzia l'assoluta centralità del giudizio di cognizione in materia di confisca «allargata», è ulteriormente corroborato dal principio che vieta al giudice dell'esecuzione la revoca della confisca disposta dal giudice di merito, fatta salva l'unica eccezione dell'incidente di esecuzione proposto da un terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente affermato che la statuizione, contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva⁴⁵.

È stato chiarito pertanto che, allorché la confisca sia stata disposta con sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione non può ordinare la restituzione delle cose confiscate al condannato che ne vanta la proprietà, non potendo la relativa statuizione essere più posta in discussione a causa della preclusione del giudicato; in sede esecutiva può farsi questione sulla formazione del titolo esecutivo, sull'applicazione della confisca obbligatoria non disposta in sede di merito, sulla proprietà delle cose confiscate se non appartenenti al condannato o se rivendicate da un terzo, sulla estensione e modalità esecutive della confisca stessa, ma non può riconoscersi al giudice dell'esecuzione il potere di vanificare il giudicato stesso rimuovendo, in favore del condannato, il provvedimento di confisca non più soggetto a impugnazione⁴⁶.

Se tale è l'impianto codicistico in materia di misure di sicurezza, in generale, e di confisca «allargata», in particolare, può certamente affermarsi che è proprio il giudizio di cognizione a rappresentare la sede eletta dal legislatore ai fini dell'adozione del provvedimento ablatorio.

Tale conclusione, a parere di chi scrive, gioca un ruolo fondamentale nella definizione e delimitazione dei poteri cognitori e decisorii affidati al giudice dell'esecuzione, con importanti riverberi in ordine alla specifica questione affidata all'esame delle Sezioni unite.

5. La confisca in fase di esecuzione.

A fronte dell'inequivoco tenore letterale delle disposizioni appena citate in relazione al vero e proprio «obbligo», in presenza dei presupposti applicativi

in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria per equivalente ai sensi dell'art. 322 *ter* c.p.p.; Sez. 6, n. 2944 del 12/11/2009 - dep. 22/01/2010, Rubino, Rv. 246131 - 01, in relazione alla confisca del prezzo del reato; Sez. 1, n. 2881 del 13/06/1994 - dep. 23/08/1994, P.G. in proc. Smaldone, Rv. 198945 - 01, sempre in tema di confisca.

⁴⁵ Tra le tante: Cass. pen., Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018 - dep. 28/01/2019, Lacatus, Rv. 276163 - 01; Sez. 3, n. 29445 del 19/06/2013 - dep. 10/07/2013, Principalli e altro, Rv. 255872 - 01; Sez. 3, n. 7036 del 18/01/2012 - dep. 22/02/2012, Aharens, Rv. 252022 - 01; Sez. 1, n. 3311 del 11/11/2011 - dep. 26/01/2012, Lonati e altri, Rv. 251845 - 01; Sez. 5, n. 34705 del 11/07/2001 - dep. 24/09/2001, Manisco, Rv. 219862 - 01.

⁴⁶ Cass. pen., Sez. 4, n. 2552 del 20/04/2000 - dep. 10/05/2000, El Yamini e altro, Rv. 216491 - 01.

normativamente previsti, di disporre la confisca «allargata» in sede di cognizione, fino alla fine degli anni '90, si è registrato un contrasto, in seno alla giurisprudenza della Cassazione, in ordine alla possibilità o meno di adottare il provvedimento ablatorio nella successiva fase di esecuzione.

L'orientamento prevalente dei Giudici di legittimità si era espresso nel senso dell'ammissibilità di un provvedimento di confisca «per sproporzione» adottato in fase esecutiva, qualora l'ablazione, pur in presenza dei presupposti di legge, non fosse stata disposta dal giudice della cognizione.

In particolare, è stato affermato che l'esigenza di disporre il sequestro preventivo può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e, pertanto, anche nella fase esecutiva. E poiché tale misura cautelare può essere disposta pure quando la cosa è suscettibile di confisca (art. 321 comma 2 c.p.p.), ciò può avvenire anche nel procedimento *ex art. 12 sexies* D.L. 306/1992. In tal caso il giudice è tenuto ad una serie di accertamenti e valutazioni – per verificare se sussistono le condizioni della misura da applicare – che consistono in un giudizio di merito⁴⁷.

La Cassazione ha così affermato che l'esigenza di disporre tanto il sequestro preventivo quanto la confisca può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e quindi anche in sede esecutiva, cosicché, per la specifica disposizione dell'art. 12 *sexies* del D.L. 306/1992, tali provvedimenti possono essere disposti dal giudice dell'esecuzione⁴⁸.

Nell'ambito di tale indirizzo ermeneutico, è stato altresì precisato che il giudice della fase esecutiva può provvedere in ordine alla confisca obbligatoria, sia nei casi in cui la medesima possa essere disposta *de plano*, sia in quelli che comportano, nel contraddittorio delle parti, accertamenti in ordine ai presupposti e alle condizioni per provvedere in tal senso⁴⁹.

In motivazione, la Corte ha osservato che, a fronte del chiaro tenore letterale dell'art. 676 comma 1 («il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine (...) alla confisca»), non esiste alcun supporto normativo per una interpretazione, secondo la quale in sede esecutiva può essere disposta la confisca obbligatoria soltanto nell'ipotesi in cui il giudice debba provvedere *de plano* e non quando debba effettuare attività istruttoria al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di legge per applicare detta misura di sicurezza patrimoniale.

Sicché si è ritenuto che la confisca «allargata» ha natura obbligatoria e deve pertanto essere sempre disposta dal giudice della cognizione in caso di condanna o di applicazione di pena *ex art. 444* c.p.p., quando ne ricorrano i presupposti; ove tuttavia questi non vi abbia provveduto è competente a disporla il giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 676 c.p.p., non potendosi operare una distinzione a tal fine tra la confisca generale di cui all'art. 240 c.p. e quella speciale prevista dal D.L. 306/1992⁵⁰.

⁴⁷ Cass. pen., Sez. 2, n. 3292 del 21/06/1995 - dep. 05/09/1995, Limonetti, Rv. 202469 - 01.

⁴⁸ Cass. pen., Sez. 5, n. 3818 del 18/09/1997 - dep. 26/11/1997, Cavallari ed altri, Rv. 209042 - 01.

⁴⁹ Cass. pen., Sez. 1, n. 3599 del 16/05/2000 - dep. 09/08/2000, Nevi e altri, Rv. 216751 - 01.

⁵⁰ Cass. pen., Sez. 3, n. 2743 del 11/07/2000 - dep. 09/10/2000, Spierto, Rv. 217467 - 01.

Sul fronte opposto, si è sostenuto che la competenza del giudice dell'esecuzione a disporre la confisca obbligatoria è limitata ai casi previsti dall'art. 240 c.p., non bisognevoli di particolari accertamenti di merito, e non si estende a quella prevista dall'art. 12 *sexies* D.L. 306/1992, conv. in L. 356/1992, in materia di contrasto alla criminalità mafiosa, subordinata all'accertamento, che può essere fatto solo dal giudice di merito, della mancata giustificazione della provenienza delle cose da sottoporre alla misura di sicurezza e del loro valore sproporzionato al reddito del condannato⁵¹.

Correlativamente, è stato affermato che il sequestro preventivo di beni disposto in previsione della confisca «estesa», è illegittimo se non è più possibile una pronuncia sul punto del giudice di merito. Infatti, tale confisca è subordinata all'accertamento di precise condizioni, da verificare nella sede di merito, ed è applicabile solo con la sentenza che definisce il giudizio: nella specie la Corte ha annullato il sequestro preventivo disposto dopo la sentenza di primo grado (che ometteva di disporre la confisca) non impugnata dal pubblico ministero⁵².

In conclusione, in virtù di tale orientamento ermeneutico, l'art. 12 *sexies* D.L. 306/1992 prevede una confisca obbligatoria (in aggiunta a quanto stabilito, in via generale, dell'art. 240 c.p.), che deve essere ordinata previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni indicate nel citato articolo. Detto accertamento può essere compiuto soltanto in sede di giudizio di cognizione e la confisca può essere disposta soltanto con la sentenza che tale giudizio definisce. Non è legittimo, quindi, disporre la misura in argomento con provvedimento autonomo e distinto dalla sentenza di condanna che abbia deciso in merito. Secondo la Corte, non può diversamente ritenersi in base al disposto di cui all'art. 676 c.p.p. che attribuisce poteri, in materia di confisca obbligatoria, al giudice della esecuzione. Ciò perché tale articolo riguarda i casi di confisca obbligatoria indicati nel secondo comma dell'art. 240 c.p. adottabili *de plano* senza necessità di particolari accertamenti di fatto. Ne consegue l'illegittimità del sequestro preventivo prodromico a una confisca che non può essere disposta⁵³.

A dirimere il conflitto insorto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, è intervenuta la pronuncia delle Sezioni unite Derouach del 2001, con la quale la Suprema Corte ha statuito che la confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'art. 12 *sexies* D.L. 306/1992, convertito in L. 356/1992, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede *de plano*, a norma degli artt. 676 e 667 comma 4 c.p.p., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale⁵⁴.

Con la citata sentenza, la Cassazione rileva che il principale argomento dell'opposto orientamento poggia sulla complessità dei penetranti accertamenti che, ai fini dell'applicazione della confisca allargata, devono essere compiuti dal giudice,

⁵¹ Cass. pen., Sez. 4, n. 2011 del 08/07/1997 - dep. 18/11/1997, Montenegro, Rv. 210095 - 01.

⁵² Cass. pen., Sez. 4, n. 2015 del 08/07/1997 - dep. 03/12/1997, Caracciolo, Rv. 209454 - 01.

⁵³ Cass. pen., Sez. 4, n. 2016 del 08/07/1997 - dep. 03/12/1997, Montenegro, Rv. 209061 - 01.

⁵⁴ Cass. pen., Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001 - dep. 17/07/2001, Derouach, Rv. 219221 - 01.

soprattutto in ordine alla giustificazione della sproporzione tra il valore dei beni posseduti e il reddito dichiarato ai fini fiscali o comunque derivanti dalla attività economica svolta.

Sul punto, la Corte replica che la procedura *de plano* in fase esecutiva, prevista dall'art. 667 comma 4 c.p.p., postula una semplicità nell'accertamento, con la conseguenza che essa sarà adottabile in tutti i casi in cui i risultati da ricercare, emersi in sede di merito, siano contenuti nella sentenza di condanna o di patteggiamento.

Adottato il provvedimento *de plano*, l'interessato può, con l'opposizione innanzi al medesimo giudice dell'esecuzione, attivare il procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. che garantisce la piena attuazione del contraddittorio (comma 4) e la possibilità di completa acquisizione probatoria (comma 5 e art. 185 disp. att. c.p.p.), con la possibilità di procedere, senza formalità, anche all'esame di testimoni e all'espletamento di perizia.

In ogni caso – osserva ancora la Corte – nulla vieta al giudice dell'esecuzione di disporre, sin dall'inizio, il procedimento di esecuzione, azionando direttamente il meccanismo del contraddittorio ai fini di un immediato accertamento probatorio.

Ad avviso dei Giudici di legittimità, tale conclusione è pienamente conforme ai dettami costituzionali, in quanto:

- l'art. 24 comma 2 Cost. (diritto di difesa) non viene violato essendo prevista, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., la pienezza del contraddittorio e la possibilità di acquisizione probatoria; si rileva, inoltre, che il diritto di difesa si atteggia in maniera diversa a seconda che l'accertamento da espletare riguardi la colpevolezza dell'imputato o la semplice applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale, inoltre, il «contraddittorio differito» fa parte del sistema processuale essendo previsto anche in altri casi, mentre il «doppio grado di giudizio di merito» non ha copertura costituzionale;
- quanto al diritto al silenzio, esso attiene al momento dell'accertamento della responsabilità penale, sicché non assume rilievo in presenza di una condanna, restando così superata la presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma 2 Cost.);
- infine, la presunzione relativa sottesa alla disposizione in materia di confisca allargata è da considerarsi legittima, corrispondendo a norme di comune esperienza e al criterio di ragionevolezza in riferimento alla sproporzione fra redditi leciti e patrimoni ingiustificatamente posseduti in quanto esorbitanti dalle proprie capacità economiche, le quali a seguito di condanna per determinati reati si colorano, secondo la legge, di significatività negativa; in tal senso, la Corte considera pienamente rispettato il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), attesa l'evidente differenza esistente tra il comune cittadino e colui che abbia subito una condanna o abbia patteggiato la pena per uno dei reati-spia.

In conclusione – secondo la Cassazione – va affermato il principio che la confisca prevista dall'art. 12 *sexies* D.L. 306/1992, conv. in L. 356/1992, «può essere disposta dal giudice dell'esecuzione sul patrimonio del soggetto al momento della condanna o del patteggiamento per uno dei reati indicati da detta norma».

La successiva giurisprudenza di legittimità ha costantemente confermato il principio sancito dalle Sezioni unite nel 2001 in ordine alla possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di adottare il provvedimento di confisca «allargata», così come l'eventuale propedeutico provvedimento di sequestro⁵⁵.

Occorre, peraltro, rilevare che le «garanzie difensive» previste per la procedura di esecuzione, cui fa riferimento la pronuncia Derouach, si sono, nel frattempo, allargate e consolidate.

Invero, con la sentenza n. 109/2015⁵⁶, la Corte costituzionale ha statuito che sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117 comma 1 Cost., in riferimento all'art. 6 paragrafo 1 della CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, gli artt. 666 comma 3, 667 comma 4 e 676 c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica.

Secondo quanto affermato dalla Consulta, la pubblicità del giudizio – specie di quello penale – rappresenta, infatti, un principio connaturato ad un ordinamento democratico, la cui limitazione può avvenire solo in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale. In particolare, nel procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca, non sono ravvisabili ragioni atte a giustificare una deroga generalizzata e assoluta al principio di pubblicità delle udienze, atteso che il procedimento medesimo è finalizzato all'applicazione di una misura distinta ed ulteriore rispetto a quelle adottate in sede cognitiva: misura che incide su un diritto, ossia quello di proprietà, munito di garanzia convenzionale ai sensi dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU.

Il percorso storico della confisca allargata in fase esecutiva si conclude con la piena positivizzazione del principio statuito nel 2001 dalle Sezioni unite Derouach.

La L. 161/2017, infatti, ha inserito il comma 4 *sexies*⁵⁷ nel testo dell'art. 12 *sexies* del D.L. 306/1992, conv. in L. 356/1992, prevedendo espressamente la competenza del giudice dell'esecuzione a disporre la confisca «allargata», a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

⁵⁵ In tal senso: Cass. pen., Sez. 6, n. 27343 del 20/05/2008 - dep. 04/07/2008, Ciancimino, Rv. 240585 - 01; Sez. 1, n. 22752 del 09/03/2007 - dep. 11/06/2007, Billeci, Rv. 236876 - 01; Sez. 5, n. 45709 del 25/06/2003 - dep. 26/11/2003, Bossi ed altri, Rv. 226738 - 01.

⁵⁶ Corte cost., n. 109 del 15/04/2015 - dep. 15/06/2015, commentata da: E. APRILE, *La pubblicità dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza ed al giudice dell'esecuzione in caso di opposizione alla confisca*, in *Cass. pen.*, 2015, 9, p. 3011 ss.; F. DEL SOLDATO, *La Corte costituzionale apre le porte dell'udienza in camera di consiglio in conformità ai principi del giusto processo garantito dalla CEDU*, in *Ord. int. dir. um.*, 2015, p. 565 ss.; F. GIUNCHEDI, *La Consulta fornisce le passwords per l'accesso alla pubblica udienza nel procedimento di esecuzione de plano... ma solo in sede di opposizione*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 10, p. 1283 ss.

⁵⁷ Comma aggiunto dall'art. 31, comma 1, lett. f), L. 17 ottobre 2017, n. 161.

La disposizione in esame, poi, con il D.Lgs. 21/2018, è confluita nel nuovo art. 183 *quater* delle disposizioni di attuazione del codice di rito, con la rubrica «Esecuzione della confisca in casi particolari»⁵⁸.

Nello specifico, ai sensi del primo comma della disposizione in esame: «Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240 *bis* del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto».

Da tale previsione si ricava, dunque, che:

- sebbene il giudice della cognizione, come si è rilevato, «debba», in presenza dei presupposti applicativi normativamente previsti, disporre la confisca allargata, qualora non abbia provveduto con la sentenza che definisce il giudizio di merito, una volta divenuta irrevocabile quest'ultima, la competenza ad emettere il provvedimento ablativo passa al giudice dell'esecuzione, determinato ai sensi dell'art. 665 c.p.p.;
- superando un precedente contrasto giurisprudenziale sul punto, il legislatore statuisce chiaramente che la possibilità di disporre la confisca è subordinata al «principio della domanda»: è il pubblico ministero che deve assumere l'iniziativa, chiedendo al giudice dell'esecuzione il sequestro e la contestuale confisca dei beni; l'eventuale ablazione in assenza di apposita domanda da parte del pubblico ministero determina, dunque, una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 comma 1 lett. b) e 179 comma 1 c.p.p., in quanto concernente l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale; trattasi di nullità insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
- la domanda del pubblico ministero è di «sequestro e contestuale confisca», con la conseguenza che il provvedimento emesso dal giudice in questa fase, disponendo (anche) il sequestro preventivo, atto «a sorpresa» adottato in assenza di contraddittorio, è da considerarsi immediatamente esecutivo in relazione al sequestro, mentre, le statuizioni in ordine alla confisca, seguono il principio generale in virtù del quale i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione *ex art. 667 comma 4 c.p.p.* non sono immediatamente esecutivi; lo sono, invece, quelli emessi a seguito dell'instaurazione del contraddittorio, secondo quanto disposto dall'art. 666 comma 7 c.p.p.⁵⁹;

⁵⁸ Articolo inserito dall'art. 6, comma 3, lett. b), D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, a decorrere dal 6 aprile 2018.

⁵⁹ In particolare, Cass. pen., Sez. 1, n. 36754 del 18/06/2015 - dep. 10/09/2015, Aciri e altro, Rv. 264704 - 01, proprio riguardo alla confisca «allargata», ha statuito che, in materia di provvedimenti del giudice dell'esecuzione, non è configurabile un principio generale di immediata esecutività, dovendo distinguersi tra ordinanze adottate all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, immediatamente esecutive – in virtù della previsione contenuta nell'art. 666 comma 7 c.p.p., che deroga al principio generale di cui all'art. 588 comma 1 c.p.p. – ed ordinanze adottate *de plano* che, salvo i casi di immediata esecutività espressamente previsti dalla legge o comunque specificamente desumibili dal sistema normativo, diventano

- il giudice provvede sulla richiesta, senza formalità, con provvedimento comunicato al pubblico ministero e notificato all'interessato (art. 667 comma 4 c.p.p.); è opportuno rilevare che il legislatore prevede l'utilizzo del provvedimento *de plano*, sempre e comunque, indipendentemente dalla complessità del caso concreto, statuendo che il procedimento possa dischiudersi alla pienezza del contraddittorio tra le parti solo in un momento successivo, a seguito dell'eventuale opposizione da parte dell'interessato;
- a differenza della disposizione di carattere generale di cui all'art. 667 comma 4 c.p.p., la forma del provvedimento di sequestro e confisca è quella del decreto (non dell'ordinanza) e il termine per proporre opposizione non è di quindici giorni, bensì di trenta; il legislatore sembra, dunque, prendere in considerazione la complessità delle questioni che possono porsi in relazione alla necessità di giustificare la rilevata sproporzione tra il valore dei beni e delle utilità possedute e il reddito dichiarato ai fini fiscali o scaturente dall'attività economica svolta dall'interessato, con la conseguente necessità, talvolta, di fare ricorso ad articolati accertamenti tecnici;
- avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione – sia che questi abbia deciso correttamente *de plano* ai sensi dell'art. 667 comma 4 c.p.p., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale *ex art. 666 c.p.p.* – è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riquilificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del *favor impugnationis*, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente; in caso contrario, l'interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di «riesame» da parte del giudice dell'esecuzione⁶⁰.

6. La «linea di arresto» temporale: pronuncia o irrevocabilità della sentenza?

Chiarito quanto precede ed evidenziato che la confisca allargata «deve» essere disposta con la sentenza nel giudizio di cognizione e che, solo qualora così non sia stato,

esecutive, in caso di mancata opposizione, allo scadere del termine previsto dall'art. 667 comma 4 c.p.p.: in motivazione, la Corte ha evidenziato che il diverso regime di esecutività delle ordinanze emesse *de plano* rispetto a quelle pronunciate all'esito di contraddittorio, oltre che coerente con il dettato normativo, trova giustificazione nella mancata previsione dell'esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario del provvedimento.

⁶⁰ Cass. pen., Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015 - dep. 15/12/2015, Clark e altro, Rv. 265538 - 01; così anche: Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017 - dep. 29/08/2017, Tre Emme Auto Srl, Rv. 271460 - 01; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015 - dep. 16/04/2015, Vilela Serrano, Rv. 263437 - 01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014 - dep. 08/01/2015, Viti, Rv. 262166 - 01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013 - dep. 04/12/2013, Gabellone e altro, Rv. 258079 - 01; Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013 - dep. 30/07/2013, Compagnone, Rv. 257006 - 01; Sez. 6, n. 16594 del 12/03/2013 - dep. 12/04/2013, Prysmian Spa e altro, Rv. 256144 - 01; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013 - dep. 25/01/2013, Tabbì, Rv. 254812 - 01; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010 - dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248634 - 01; Sez. 4, n. 23901 del 20/05/2009 - dep. 10/06/2009, Ichim, Rv. 244221 - 01.

scatta la competenza del giudice dell'esecuzione, è possibile procedere ora all'esame della specifica questione assegnata alla decisione delle Sezioni unite.

Come si è detto, essa attiene all'individuazione del momento che segna il «limite di confiscabilità» dei beni del condannato e, nello specifico, se occorra fare riferimento al momento della «emissione» della sentenza di condanna per il reato-sorgente o se, invece, debba aversi riguardo al momento del «passaggio in giudicato» della medesima sentenza.

Alcuni arresti della Suprema Corte affermano che sono confiscabili denaro, beni e utilità acquisiti dal condannato fino alla data della «irrevocabilità» della sentenza di condanna per il delitto-spia, rilevando che solo con il passaggio in giudicato della sentenza viene a determinarsi l'esistenza del presupposto soggettivo della confisca estesa (condanna per il reato presupposto), con la conseguenza che l'irrevocabilità del provvedimento di condanna segna anche il limite temporale della confisca allargata.

È stato, in particolare, affermato che «è del tutto ragionevole affermare che la presunzione d'illecita accumulazione, introdotta dall'art. 12 *sexies* D.L. n. 306/1992, trova il proprio fondamento nell'accertamento, definitivo, della commissione di uno dei delitti indicati nel medesimo articolo, tanto che, in quest'ottica, assume carattere assorbente l'epilogo della vicenda processuale: soltanto l'irrevocabilità della sentenza di condanna determina il momento fino al quale opera la presunzione. Deve, quindi, ritenersi che il giudice dell'esecuzione possa disporre la confisca prevista dall'art. 12 *sexies* D.L. 8 giugno 1992, n. 306, dei beni acquistati o comunque entrati nella disponibilità del condannato fino alla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, giacché fino a tale momento opera la presunzione d'illecita accumulazione del patrimonio»⁶¹.

Anche dopo l'emissione dell'ordinanza che ha rimesso la questione all'esame delle Sezioni unite, è stato ribadito che «la confisca non può essere disposta in relazione a beni acquistati dal condannato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo che essi siano stati acquistati con risorse finanziarie risultanti nella disponibilità del condannato prima di tale momento»⁶².

Secondo altro orientamento interpretativo, ferma restando la necessità di una sentenza di condanna passata in giudicato, ai fini della confisca estesa, il segmento temporale da prendere in considerazione è quello che si protrae fino alla «emissione» della sentenza di condanna, con esclusione, quindi, di tutta la durata dei giudizi di impugnazione in fase di cognizione.

Si è precisato, comunque, che sono confiscabili anche i beni e le utilità pervenuti al condannato dopo la pronuncia della sentenza di condanna, purché si dimostri che essi sono stati acquistati utilizzando risorse finanziarie di cui l'imputato già disponeva al momento dell'emissione della sentenza.

⁶¹ Cass. pen., Sez. 1, n. 51 del 19/12/2016 - dep. 02/01/2017, Cecere; negli stessi termini: Sez. 1, n. 35856 del 17/05/2019 - dep. 08/08/2019, Iannò; alla «data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna» fa riferimento anche Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018 - dep. 30/07/2018, Quattrone e altro, che aggiunge che ci si può spingere oltre tale data «se si dimostri in modo specifico ed incontrovertito che l'acquisto sia avvenuto con mezzi ottenuti prima della condanna».

⁶² Cass. pen., Sez. 1, n. 35580 del 25/11/2020 - dep. 11/12/2020, Rebeshi.

In questa prospettiva è stato sostenuto che «la confisca (...) non può essere disposta per beni acquistati dal condannato dopo la sentenza di condanna, giacché, altrimenti, da un lato, si vanificherebbe ogni distinzione fra la disciplina della confisca in questione e quella relativa alle misure di prevenzione e, dall'altro, si caricherebbe il giudice dell'esecuzione di compiti di accertamento tipici del giudizio di cognizione. Si deve, quindi, ritenere che la pronuncia della sentenza di condanna sia il punto finale di riferimento temporale per la confisca dei beni, fino a quel momento acquisiti»⁶³.

In altra pronuncia si evidenzia come «il sequestro debba essere ordinariamente emesso nel corso del giudizio di cognizione ed in vista del suo esito; sicché, ove, per una qualsiasi ragione, lo si emetta da parte del giudice di esecuzione dopo la sentenza di condanna, non per tale modalità può modificarsi la prospettiva temporale, che è anche prospettiva funzionale, connessa a tale misura e alla confisca rispetto a cui il sequestro è strumentale. E, proprio perché il giudice dell'esecuzione è abilitato a compiere esclusivamente l'attività che avrebbe potuto svolgere il giudice della cognizione, rispetto a cui egli interviene in via surrogatoria, per stabilire l'anteriorità o posteriorità dell'acquisto deve aversi riguardo alla data della sentenza del grado del giudizio di merito nel quale si è perfezionato l'accertamento della responsabilità penale, presupposto dalla confisca»⁶⁴.

Il medesimo principio viene ribadito in altra sentenza, in cui è stato precisato che «residua giusto l'ipotesi (...) in cui il bene sia stato acquistato successivamente alla sentenza, ma con risorse finanziarie che risultino essere state in possesso del condannato prima di essa, e che si sarebbero dunque esse stesse potute e dovute confiscare in cognizione, cui può logicamente equipararsi l'ipotesi del bene, che si identifichi con il denaro o che abbia diretta natura finanziaria, preesistente alla sentenza e solo successivamente scoperto o rinvenuto; ipotesi che tuttavia esigono specifica allegazione e adeguato sostegno probatorio»⁶⁵.

In altro arresto si osserva come «occorra avere riguardo alla data della sentenza con la quale è stata accertata la responsabilità penale del condannato in relazione ai reati elencati nella citata norma e non alla data della sua irrevocabilità», argomentando che «il giudice dell'esecuzione (...) può esclusivamente compiere l'attività che avrebbe potuto compiere il giudice della cognizione»⁶⁶.

Così sintetizzati i due orientamenti ermeneutici che si confrontano in seno alla giurisprudenza di legittimità, a giudizio di chi scrive, appare maggiormente condivisibile quello che individua nella «emissione» della sentenza di condanna, e non nel suo «passaggio in giudicato», il limite temporale cui parametrare la confisca allargata in sede di esecuzione.

⁶³ Cass. pen., Sez. 1, n. 12047 del 11/2/2015 - dep. 23/03/2015, Nikolla; medesime espressioni vengono usate in precedenza da Sez. 2, n. 46291 del 06/11/2012 - dep. 28/11/2012, Polinti.

⁶⁴ Cass. pen., Sez. 1, n. 36592 del 28/03/2017 - dep. 24/07/2017, Barresi.

⁶⁵ Cass. pen., Sez. 1, n. 9984 del 23/01/2018 - dep. 5/03/2018, Ousmane.

⁶⁶ Cass. pen., Sez. 1, n. 17539 del 21/10/2016 - dep. 06/04/2017, Consiglio.

L'argomento principale in questa direzione va rinvenuto proprio nel carattere «sostitutivo» del potere riconosciuto, prima dalla giurisprudenza di legittimità e poi da apposita norma codicistica, al giudice dell'esecuzione.

Nel quarto paragrafo del presente contributo sono state richiamate le numerose norme che «impongono» al giudice di merito di disporre la confisca per sproporzione, con la sentenza, nell'ambito del giudizio di cognizione.

Non v'è dubbio, dunque, che il legislatore abbia affidato, in via prioritaria proprio al giudice della cognizione il compito di disporre il provvedimento ablativo qualora ne ricorrano i presupposti di legge, determinando, in tal modo, la «contestualità» tra condanna per il reato-spia e accertamento dei presupposti oggettivi della sproporzione tra valore dei beni posseduti dall'imputato e redditi dichiarati o, comunque, attività economica svolta, nonché la mancanza di giustificazione da parte dell'interessato, chiamato a dimostrare, sempre nel giudizio di merito, la legittima provenienza del denaro, dei beni e delle utilità di cui dispone, anche per interposta persona.

Proprio la natura «sostitutiva» del potere riconosciuto al giudice dell'esecuzione induce a ritenere che esso debba essere esercitato esattamente entro i limiti e i termini in cui avrebbe dovuto esercitarlo il giudice della cognizione, senza possibilità di riconoscere al giudice della fase esecutiva il potere di disporre la confisca per sproporzione su un novero di beni più ampio di quello aggredibile dal giudice di merito.

Tale piena «sovrapponibilità cognitoria e decisoria» deriva, oggi, dalla lettera dell'art. 183 *quater* disp. att. c.p.p., secondo cui, «dopo l'irrevocabilità della sentenza», il potere (il medesimo potere) di «emettere i provvedimenti di confisca» ai sensi dell'art. 240 *bis* c.p., spetta al giudice dell'esecuzione: si tratta, pertanto, di una semplice «traslazione di competenze», senza che tale trasferimento modifichi connotati e limiti del potere ablatorio di cui si discute.

Il giudice dell'esecuzione incontra, dunque, i medesimi limiti temporali e oggettivi che circoscrivono la potestà ablativa del giudice di merito:

- quanto al periodo antecedente la commissione del reato-spia, dovrà trovare applicazione il principio della «ragionevolezza temporale», più volte affermato dagli arresti di legittimità ed oggi confermato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;
- in ordine al periodo successivo alla perpetrazione del delitto-sorgente, pur operando comunque il criterio della «ragionevolezza», il *discrimen* di riferimento «ultimo» non può che essere segnato dalla pronuncia della sentenza di condanna, atteso che quello sarebbe stato il medesimo vincolo imposto al potere ablativo del giudice di merito, qualora questi, osservando diligentemente i molteplici disposti normativi sul punto, lo avesse esercitato nella sede precipuamente destinata a tale scopo: quella del processo di cognizione.

In fase esecutiva, non è consentito, dunque, al giudice attingere, con il provvedimento impositivo del sequestro preventivo e della confisca estesa, denaro, beni e utilità non facenti parte del patrimonio del condannato già al momento della pronuncia della sentenza di condanna per il reato-spia, salvo che – come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità – non si tratti di beni acquistati con risorse

finanziarie di cui egli già disponeva al momento dell'emissione della sentenza di condanna, circostanza che ovviamente postula un adeguato riscontro probatorio.

L'emissione della sentenza di condanna è la pronuncia che pone fine alla «cognizione» del giudice di merito, dunque anche alla «conoscibilità» da parte del giudice dell'esecuzione.

A giudizio di chi scrive, accogliere l'opposto orientamento, secondo cui il potere ablatorio del giudice dell'esecuzione può essere spinto fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto presupposto, rischia di prestare il fianco a censure di legittimità costituzionale, sotto i profili dell'uguaglianza e della ragionevolezza (art. 3 Cost.). Invero, accedendo a tale prospettazione – fatta propria da diverse sentenze della Suprema Corte – il condannato per il reato-spia risulta assoggettato a conseguenze ablatorie significativamente differenti semplicemente a seconda che il giudice della cognizione abbia diligentemente disposto la confisca allargata in fase di cognizione, così come normativamente impostogli, ovvero il provvedimento di confisca venga adottato solo in fase di esecuzione, con un conseguente rilevante ampliamento – in tesi – dei cespiti patrimoniali aggredibili, che non sarebbero più soltanto quelli posseduti dall'imputato al momento della pronuncia di condanna, bensì quelli (potenzialmente accresciuti, anche significativamente) di cui dispone al momento del passaggio in giudicato del provvedimento.

L'imputato sarebbe esposto, dunque, a conseguenze assai diverse in ordine al lasso temporale nell'ambito del quale operare l'ablazione, facendolo dipendere esclusivamente dalla diligenza del giudice della cognizione (tenuto a provvedere con sentenza, con i limiti temporali di accertamento segnati dalla pronuncia di quest'ultima), con ablazione disposta, in alternativa, dal giudice dell'esecuzione (con provvedimento autonomo e uno spettro cognitivo esteso fino al passaggio in giudicato della sentenza).

L'indirizzo ermeneutico che individua il limite temporale di riferimento nella data di irrevocabilità della sentenza, anziché in quella della sua emissione, determina dunque un'estensione della presunzione di illecita locupletazione patrimoniale su cui si fonda la confisca allargata *ex art. 240 bis c.p.*

Tale estensione, tuttavia, è soggetta ad un'alea del tutto incontrollabile e imprevedibile, perché tali sono i tempi necessari ai fini del compiuto espletamento delle procedure di impugnazione (magari anche con giudizi di rinvio) nell'ambito del processo di cognizione.

Detta estensione risulta del tutto svincolata da criteri di ragionevolezza, proprio perché scaturente da eventi totalmente indipendenti dalla volontà e responsabilità del condannato, così come dalla gravità del delitto-sorgente in relazione al quale interviene la sentenza di condanna.

L'estensione della peculiare presunzione su cui si articola la confisca allargata dipenderebbe, dunque, esclusivamente dalla durata dei giudizi di impugnazione, talvolta anche anni.

Essa sarebbe determinata unicamente dalla semplice durata delle procedure di impugnazione, il cui protrarsi, una volta formulato l'atto di gravame, è totalmente svincolato dalla volontà o anche solo dalla possibilità di incidenza da parte dell'imputato, dipendendo invece da fattori imperscrutabili, imprevedibili e soprattutto

del tutto estranei a quest'ultimo (complessità del procedimento, carico di lavoro dei giudici dell'impugnazione, persino una pandemia con conseguente rallentamento dei giudizi di gravame verrebbe «addebitata» all'imputato, con correlativa estensione del novero dei cespiti confiscabili).

Considerando l'ipotesi «classica» della sentenza di condanna intervenuta in primo grado (senza statuizione sulla confisca allargata, pur in presenza dei relativi presupposti), con successive impugnazioni interposte dal solo imputato, la semplice formulazione del gravame amplierebbe, di per sé, lo spettro dei beni del (futuro) «condannato» passibili di confisca nelle peculiari forme e con le specifiche presunzioni previste per la confisca estesa, traducendosi, in tal modo, in un'insolita forma di *reformatio in peius*: pur in presenza di impugnazioni formulate da parte del solo imputato nel giudizio di cognizione, infatti, si amplierebbe lo spettro dei beni di quest'ultimo suscettibili di ablazione in fase esecutiva.

Occorre, inoltre, considerare che, per un consolidato principio giurisprudenziale, anche qualora venga contestato un delitto-sorgente permanente con «contestazione aperta», dunque senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, quest'ultima s'intende cessata proprio con la pronuncia della sentenza di condanna, non con il passaggio in giudicato del provvedimento.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in particolare, che, in tema di reato associativo, laddove la contestazione sia formulata senza specificazione del termine finale della condotta, la pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio⁶⁷.

L'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, dunque, delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione «aperta», alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi⁶⁸.

Peraltro, è stato anche precisato che, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta «aperta» o a «consumazione in atto», senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di «natura processuale» per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale⁶⁹.

⁶⁷ Cass. pen., Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 - dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 259482 - 01.

⁶⁸ Cass. pen., Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019 - dep. 10/01/2020, D'Alessandro, Rv. 277788 - 01; il medesimo principio è ribadito da Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017 - dep. 23/01/2018, P.G. in proc. Olivieri e altri, Rv. 272138 - 01.

⁶⁹ Cass. pen., Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016 - dep. 06/06/2016, Ariano e altri, Rv. 267080 - 01.

Pertanto, a seguito della pronuncia di condanna di primo grado, «rivive» integralmente, per il periodo successivo, la presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma 2 Cost.), che impone di ritenere che sia cessata, anche in ipotesi di reato permanente con «contestazione aperta», l'attività illecita posta in essere dall'imputato.

7. I poteri istruttori del giudice dell'esecuzione in tema di confisca «estesa».

Rilevato che – secondo la tesi che qui si sostiene – il giudice dell'esecuzione, nel disporre la confisca allargata, incontra due precisi paletti «temporali», uno *ante delictum* (il criterio della «ragionevolezza temporale») e l'altro *post delictum* (la data di pronuncia della sentenza di condanna), è necessario affrontare un'ulteriore questione, di carattere eminentemente probatorio.

In alcune pronunce della Suprema Corte, infatti, si afferma che il potere istruttorio del giudice dell'esecuzione nel disporre la confisca «allargata» sarebbe «vincolato» o almeno «limitato» dalle emergenze probatorie acquisite nel giudizio di cognizione.

In particolare, è stato sostenuto che «l'ammissione delle verifiche e dei poteri decisionali di sequestro e confisca in sede di esecuzione (...) va circoscritta a quelle disponibilità la cui individuazione, pur in mancanza di tutti i dati identificativi, risulti già in sede di cognizione, non potendosi spingere le indagini, dopo il passaggio in giudicato, ad accertamenti di carattere inedito del tutto estranei all'ambito della cognizione»⁷⁰.

Ad avviso della Corte, la tesi contraria non trova conferma nella possibilità di disporre la confisca allargata in sede esecutiva anche con riferimento a beni acquistati successivamente alla sentenza, allorché essi risultino frutto del reimpiego di risorse precedentemente nella disponibilità del condannato. Ed infatti, si tratterebbe pressappoco del medesimo genere di confisca, di valore equivalente, ora espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 240 *bis* c.p., «che presuppone però pur sempre la precedente individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità sui quali avrebbe potuto operare la decisione».

Si sostiene, ancora, che, in tal caso, «non si ci muove nella sfera delle funzioni del giudice dell'esecuzione compatibili con l'integrazione di una decisione che avrebbe potuto investire presupposti già tracciati secondo le prospettazioni preesistenti, ma (...) si avviano non previste indagini patrimoniali dando impulso a iniziative meramente esplorative che non hanno una reale continuità con la cognizione».

L'assunto è condiviso e richiamato in una successiva recentissima pronuncia della Suprema Corte, in cui si sottolinea che ammettere di poter disporre la confisca in sede esecutiva, «anche al di là della piattaforma su cui si è basato il giudizio di merito», darebbe luogo ad una totale confusione e sovrapposizione tra il giudizio penale e quello di prevenzione, non potendosi individuare un reale discrimine applicativo tra la confisca

⁷⁰ Cass. pen., Sez. 1, n. 22820 del 12/04/2019 - dep. 23/05/2019, P.M.T. in proc. Panfili.

allargata *ex art. 240 bis c.p.* e la confisca di prevenzione di cui agli artt. 16 e segg. D.Lgs. 159/2011⁷¹.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte opera un ulteriore distinguo, rilevando che «il ravvisato limite cognitivo, derivante dalla piattaforma su cui si è basato il giudizio di cognizione che ha portato alla condanna irrevocabile (...) per usura, era incompleto, non già a causa dell'inerzia del pubblico ministero e del giudice che non si sarebbero attivati per individuare i beni da sottoporre a confisca in sede di cognizione, quanto piuttosto perché l'imputato aveva architettato e posto in essere una complessa serie di operazioni, anche all'estero, per occultare e celare il proprio patrimonio» (il bene confiscato risultava, infatti, fittiziamente intestato ad una società).

Ad avviso della Cassazione, dunque, «in questo caso, il differente panorama conoscitivo di cui disponeva il giudice della cognizione non dipende (...) dall'inerzia dell'autorità procedente, ma piuttosto dal comportamento dell'imputato, sicché la scoperta di beni occultati nella sua disponibilità, resa possibile soltanto in sede esecutiva a seguito di indagini sviluppate sulla base di ulteriori acquisizioni informative, non costituisce una illegittima estensione della piattaforma conoscitiva posta a base della decisione di merito, ma unicamente la rimozione di un ostacolo illecitamente opposto dall'imputato alla compiuta ricostruzione del suo patrimonio. Si consideri, infine, che l'imputato è piuttosto tenuto a dichiarare la verità all'autorità giudiziaria in merito alle proprie consistenze patrimoniali, come stabilito dall'art. 21 disp. att. cod. proc. pen., sicché il silenzio ovvero l'artificioso occultamento del patrimonio non può costituire ostacolo all'individuazione, in qualunque tempo, dei beni suscettibili di confisca».

Secondo le citate sentenze, dunque, ai fini della delimitazione dell'ambito oggettivo di accertamento probatorio del giudice dell'esecuzione, occorre non soltanto distinguere tra prove assunte e prove non acquisite nel giudizio di cognizione, ma anche tra prove non assunte per negligenza del pubblico ministero o del giudice del merito e prove non acquisite per condotta fraudolenta posta in essere dell'imputato.

La tesi, tuttavia, a parere di chi scrive, non convince.

In primo luogo, essa non sembra trovare un adeguato addentellato normativo, atteso che, ai sensi dell'art. 666 commi 4 e 5 c.p.p., nonché dell'art. 185 disp. att. c.p.p., il giudice dell'esecuzione può acquisire qualsiasi tipo di prova, scritta o orale, costituita o costituenda, ivi compresi esami testimoniali e perizie tecniche, oggi anche in udienza pubblica, con garanzie analoghe, se non sovrapponibili a quelle dibattimentali, senza che il «campo di osservazione» risulti in alcun modo circoscritto dalle emergenze istruttorie già acquisite (o non acquisite) in fase di cognizione.

Inoltre, se non si dà al giudice dell'esecuzione la possibilità di «andare oltre» gli accertamenti patrimoniali compiuti nell'ambito del giudizio di merito, non sarà mai possibile scoprire se vi sono altri cespiti aggredibili e se la loro mancata individuazione in fase di cognizione sia dipesa da scarsa diligenza del pubblico ministero o del giudice o se, invece, sia stata causata da una preordinata condotta di occultamento o intestazione fittizia posta in essere ad opera del condannato.

⁷¹ Cass. pen., Sez. 1, n. 35547 del 28/10/2020 - dep. 11/12/2020, Brugnoli.

La stessa Cassazione, peraltro, nell'ultima delle sentenze citate, osserva che «non si vede, del resto, perché, fermi restando i presupposti previsti per procedere all'ablazione dei beni in sede esecutiva *ex art. 240-bis* cod. pen., si debba premiare l'imputato che, nel corso del giudizio di merito, sia riuscito ad occultare i propri beni, intestandoli a terzi o in altro modo schermandoli alle indagini penali»⁷².

Accogliere la tesi che circoscrive i poteri probatori del giudice dell'esecuzione alle emergenze istruttorie già evidenziate dalla fase di cognizione, inoltre, risulterebbe particolarmente pregiudizievole in tutte le ipotesi in cui la confisca allargata venga disposta, non sulla base di una sentenza di «condanna», bensì di «applicazione della pena su richiesta», a conclusione del relativo giudizio speciale, ontologicamente contraddistinto da un accertamento istruttorio a carattere sommario, con una decisione adottata «allo stato degli atti», senza l'articolato approfondimento assicurato dal giudizio dibattimentale.

Quanto alla differenza con le misure di prevenzione, in primo luogo, il problema riguarda anche gli accertamenti espletabili in fase di cognizione: anche in quella sede, infatti, si dovrebbero «limitare» gli accertamenti patrimoniali per non renderli eccessivamente «simili» o «sovrapponibili» a quelli praticabili in sede di prevenzione; in secondo luogo, al di là dell'ampiezza delle investigazioni patrimoniali compiute o assentibili, resta comunque la rilevante differenza «soggettiva» tra confisca allargata, che riguarda il condannato con sentenza passata in giudicato per un determinato reato-spia, e confisca di prevenzione, che attinge, invece, il soggetto socialmente pericoloso, senza necessità di una contestazione formalmente cristallizzata.

Condivisibile appare, dunque, l'orientamento giurisprudenziale, espresso proprio in tema di confisca estesa, che evidenzia: «Il processo di esecuzione presenta una sua autonomia rispetto al giudizio di cognizione e proprio la norma di cui all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. – come correttamente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte – smentisce l'assunto difensivo secondo cui il quadro probatorio addotto a sostegno della richiesta di confisca debba coincidere necessariamente con quello esistente al momento della definizione del giudizio di cognizione con la sentenza di applicazione della pena»⁷³.

In conclusione, una volta stabilito il «limite temporale» nell'ambito del quale il giudice dell'esecuzione può agire, rappresentato dalla pronuncia della sentenza di condanna, argine ulteriormente definito e circoscritto, *ante e post delictum*, dal principio della «ragionevolezza temporale», non vi è alcun motivo – a parere di chi scrive – per

⁷² Cass. pen., Sez. 1, n. 35547 del 28/10/2020 - dep. 11/12/2020, Brugnoli cit.

⁷³ Cass. pen., Sez. 1, n. 20021 del 11/03/2016 - dep. 13/05/2016, Magnera e altro, in cui la difesa sosteneva che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto decidere valutando esclusivamente la documentazione a disposizione del giudice della cognizione che aveva applicato la pena nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e non anche quella acquisita nel corso del dibattimento a carico di altri imputati, non utilizzabile in sede esecutiva; secondo la tesi difensiva - respinta dalla Corte - sarebbe incompatibile con un giudizio definito con «patteggiamento» irrevocabile ogni ulteriore attività istruttorie che sia volta a modificare o integrare il quadro probatorio che ha costituito il presupposto dell'accordo stesso tra le parti, con la conseguenza che la confisca andrebbe disposta esclusivamente sulla base degli elementi acquisiti nel giudizio di merito.

ritenere che, entro il segmento cronologico così determinato, i poteri istruttori del giudice dell'esecuzione incontrino ulteriori limiti, scaturenti dagli accertamenti compiuti (e, soprattutto, non compiuti) in fase di cognizione.

Estremizzando la tesi contraria, si potrebbe arrivare a sostenere che, nell'assoluta assenza (per qualunque ragione) di accertamenti probatori operati, sul piano patrimoniale, nel processo di merito, il giudice dell'esecuzione sarebbe totalmente privato di qualsiasi potere istruttorio e, a quel punto, dello stesso potere-dovere di disporre la confisca allargata.

In ogni caso, la possibilità di confiscare sarebbe incisivamente amputata da fattori del tutto aleatori, come la perizia e la diligenza palesate da pubblico ministero e giudice della cognizione, o, ancor peggio, dal comportamento fraudolento e distrattivo perpetrato dall'imputato nell'ambito del giudizio di merito, senza alcuna possibilità di «recupero» e «disvelamento» in sede esecutiva.

8. Conclusioni.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, pare potersi conclusivamente affermare che, in fase esecutiva, il potere di disporre la confisca «allargata» possa essere esercitato in riferimento ai beni esistenti, e riferibili al condannato, sino al momento della emissione della sentenza di condanna, ferma restando la possibilità di confiscare anche beni che, pur acquisiti in un momento successivo, costituiscono il reimpiego di disponibilità finanziarie esistenti al momento della pronuncia della sentenza.

In ogni caso, deve essere rispettato il criterio della «ragionevolezza temporale», che trova dunque applicazione sia *ante* che *post delictum*, con la data di emissione della sentenza di condanna che, in epoca successiva al reato, segna il «confine ultimo» della confiscabilità.

Stabiliti i predetti limiti temporali, non sembra potersi sostenere che il giudice dell'esecuzione sia sottoposto ad ulteriori limitazioni quanto ai mezzi istruttori esperibili e ai temi di prova scandagliabili, ivi compresa la ricerca e l'individuazione di beni eventualmente rimasti sconosciuti al giudizio di merito, a condizione che venga assicurata la pienezza del contraddittorio tra pubblica accusa e soggetto interessato.